

REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento di prodotti del settore carni suine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) 1725/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3711/92⁽⁴⁾, recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera, ha fissato, nell'allegato I, i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che beneficiano dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario;

considerando che, essendo stati superati detti quantitativi con le domande presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1993, si potrebbero rilasciare certificati per le domande che sono state inizialmente respinte;

considerando che, in base alle prime esperienze acquisite, occorre modificare tali quantitativi per soddisfare in modo adeguato il fabbisogno del settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati che non sono stati rilasciati il decimo giorno lavorativo del mese di maggio 1993, in quanto risultavano superati i quantitativi massimi disponibili, potranno essere rilasciati in via eccezionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.

(4) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 13.